



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l'agibilità.

Rep. atti n. 92/CU del 30 luglio 2025.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 30 luglio 2025:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", il quale dispone che: - il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni; - le amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini;

VISTO l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, a norma del quale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, ai sensi del quale "Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 o con intese ai sensi della legge n. 131 del 2003, tenendo conto delle specifiche normative regionali”;

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 126 del 2016, a norma del quale è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2 del predetto decreto legislativo, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”;

VISTO l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI del 4 maggio 2017, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze (Rep. atti n. 46/CU);

VISTO l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI del 6 luglio 2017, recante “Integrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli enti locali del 4 maggio 2017 (Atto n. 46/CU) concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, per estendere il modulo «Notifica ai fini della registrazione» a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento.(Repertorio atti n. 77/CU)”;

VISTO l'accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 27 marzo 2025, (Rep. atti n. 35/CU), nel quale, all'articolo 1, comma 5, si prevede che “Con successivo accordo o intesa si procede all'adeguamento della modulistica relativa alla SCIA di agibilità”;

RITENUTA la necessità di adeguare la suddetta modulistica edilizia alle modifiche apportate al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105;

VISTA l'Agenda per la semplificazione 2020-2026, adottata, previa intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI, l'11 maggio 2022, che, al punto 1.1, prevede la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure e l'adozione di una modulistica standardizzata, individuando, inoltre, al punto 4.2, l'edilizia e la rigenerazione urbana tra i settori chiave del piano per il rilancio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. n. 812 del 14 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12147, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso la proposta di accordo concernente le modifiche alla modulistica edilizia relative alla segnalazione certificata per l'agibilità, con particolare riferimento alla Sezione B, in merito alla attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato e alle Sezioni A, B, C, in relazione alla informativa sul trattamento dei dati personali;

VISTA la nota prot. DAR n. 12306 del 15 luglio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta proposta di accordo, unitamente alla relativa documentazione allegata, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 18 luglio 2025;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 18 luglio 2025, nel corso della quale:

- i rappresentanti dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione hanno illustrato la proposta di accordo;
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI hanno espresso avviso favorevole alla proposta di accordo, condizionando tuttavia il loro assenso alla indicazione di un termine congruo per l'adeguamento della modulistica di cui trattasi;
- i rappresentanti dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione hanno proposto il termine di adeguamento di 60 giorni per le regioni e di 90 giorni per i comuni;
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI hanno espresso avviso favorevole a tale proposta;

VISTA la nota prot. ULM_FP n. 838 del 21 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12633, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha inviato il nuovo testo con le integrazioni concordate nel corso della citata riunione tecnica del 18 luglio 2025 relative al termine di adeguamento;

VISTA la nota prot. DAR n. 12695 del 21 luglio 2025, con cui il nuovo testo è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che, nella seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo sull'ultimo testo pervenuto;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI nei termini sottoindicati:

ART. 1

(Modifiche alla modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia)

1. Sono adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'articolo all'articolo 1, comma 5 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 27 marzo 2025, rep. n. 35, le modifiche al modulo della segnalazione certificata per l'agibilità come indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto.
2. Le regioni adeguano entro il 30 settembre 2025 i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche di cui al comma 1, in relazione alle specifiche normative regionali. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 ottobre 2025.
3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione del modulo della segnalazione certificata per l'agibilità come modificato dal presente accordo.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

ALLEGATO 1

MODIFICHE AL MODULO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA'

Al modulo Segnalazione certificata per l'agibilità sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Nella sezione B: "ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO", dopo le parole:

"E

la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, relativamente all'intervento oggetto del titolo edilizio/comunicazione, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato";

sono inserite le seguenti:

"

- ☐ **nei casi di cui all'articolo 24, comma 5-bis e 5-ter, DPR 380/2001, trattasi di:**

- ☐ locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
- ☐ alloggio mono-stanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi,
 - ☐ inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona
 - ☐ inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

che soddisfano il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento – D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni

- ☐ i locali sono situati in edifici che sono stati sottoposti, nell'ambito dell'intervento edilizio a cui si riferisce la presente SCIA, a recupero edilizio e miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie;
- ☐ è stata realizzata una ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, nell'ambito dell'intervento edilizio a cui si riferisce la presente SCIA.

- ☐ **nei casi di cui all'articolo 24, comma 5-quater, del DPR 380/2001, la conformità del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti a legislazione vigente dal seguente provvedimento**
(specificare l'atto normativo o il provvedimento)."

b) Alla Sezione A, alla Sezione B "Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato" e alla Sezione C "Soggetti Coinvolti", l'informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) è sostituita dalla seguente:

"INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016¹ stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

¹ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

Titolare del Trattamento: Comune di _____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento². Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____ ³

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____
indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

- ☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale del SUAP/SUE.”.

² Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

³Indicazione eventuale